



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **29**

DEL 17/07/2020

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 09:25, nella Solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

		Presenti	Assenti
1	BURCHI DAVIDE	X	
2	ARESU SANDRA		X
3	ASONI RENATO		X
4	CABIDDU ANDREA	X	
5	MARONGIU CINZIA	X	
6	MARONGIU DONATO	X	
7	MULAS ALESSIA	X	
8	PILIA RENATO	X	
9	SECCI MICHELE		X

		Presenti	Assenti
10	STOCHINO MATTEO	X	
11	TEGAS MICHELA	X	
12	ZITO SALVATORE	X	
13	FERRELI DAVIDE		X
14	ANEDDA MONICA		X
15	LIGAS SIMONE		X
16	TEGAS MARIA	X	
17	BALLOI MIRKO		X

Totale n. 10 7

Assume la presidenza **Matteo Stochino** in qualità di Presidente .

Partecipa **Dr.ssa Antonina Mattu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

MICHELA TEGAS
RENATO PILIA

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art.1 della Legge147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1°gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 08/09/2014 e s.m.i. è stato approvato il "Regolamento per la disciplina e l'applicazione della Imposta Unica Comunale (IUC)";
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati.

VISTI:

- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che:

- l'articolo 15-bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- il comma 651, dell'articolo 1, della Legge 147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654, dell'art.1, della Legge 147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

PRESO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Nuoro.

CONSIDERATO che con deliberazione Arera n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020.

PRESO ATTO che tale provvedimento stabilisce all'art. 6 che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente per la validazione, solo successivamente l'Autorità (Arera) approva il PEF.

VISTA la comunicazione trasmessa via mail in data 22/06/2020 con la quale il gestore Ogliastro Ambiente srl informa l'Ente che il Piano Finanziario TARI 2020 elaborato secondo il nuovo metodo previsto dalla delibera 443/2019 di Arera è in corso di predisposizione e provvederà al suo invio non appena disponibile.

PRESO ATTO, dunque, dell'impossibilità di disporre al momento del PEF elaborato sulla base del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per l'esercizio 2020 e pertanto della predisposizione delle relative tariffe.

DATO ATTO che, constatata l'impossibilità di giungere alla stesura del nuovo PEF dopo aver preso atto dell'incertezza applicativa venutasi a creare a seguito delle modifiche del calcolo del piano tariffario intervenute con delibera 443/2019/rif dell'Autorità di regolazione per l'Energia, reti e Ambiente (ARERA), il Consiglio Comunale con deliberazione n. 61 del 20 dicembre 2019, ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 senza procedere all'approvazione del PEF per l'esercizio 2020 confermando pertanto per la TARI gli importi previsionali dell'esercizio precedente (anno 2019).

RICHIAMATO il comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, il quale ha previsto che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

RITENUTO opportuno approvare, ai sensi del comma 5 articolo 107 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 e successivamente si provvederà alla determinazione ed approvazione del

piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31/12/2020 e l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

RICHIAMATA la deliberazione Arera 158/2020/R/RIF del 05 maggio 2020 avente ad oggetto *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19”*.

VISTA la nota IFEL di approfondimento 31 maggio 2020, la quale commenta e analizza il contenuto della succitata Deliberazione Arera n. 158/2020, relativamente all'introduzione di alcune agevolazioni e riduzioni nei confronti degli utenti del servizio rifiuti, al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da *“Covid-19”*.

CONSIDERATO che gli interventi contenuti nella predetta Delibera definiscono un meccanismo obbligatorio di riduzione della Tari che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza.

VERIFICATO che, per il meccanismo di calcolo del metodo normalizzato, la riduzione prevista comporta l'abbattimento dei coefficienti Kd e quindi la necessaria modifica delle tariffe non solo delle utenze beneficiarie dell'agevolazione, ma anche delle tariffe di tutte le altre utenze procedimento in contrasto con la norma del comma 5 dell' articolo 107 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, che permette invece solo di confermare le tariffe Tari nelle stessa misura del 2019.

RITENUTO opportuno applicare una riduzione della tariffa Tari sia nella parte fissa che nella parte variabile alle sole utenze non domestiche, di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura con i provvedimenti governativi ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti, in misura proporzionale al numero di giorni di sospensione obbligatoria dell'attività sulla base dei Codici Ateco così come risultante dall'allegato A) della Deliberazione Arera n. 158/2020.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportati nel testo della presente deliberazione.

UDITO l'Assessore al Bilancio, Andrea Cabiddu, illustrare il contenuto del presente atto, come riportato nel file audio/video della seduta - consultabile sul sito istituzionale dell'Ente - al quale si rinvia.

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019 dando atto che, entro il 31 dicembre 2020 ai sensi del comma 5 dell'articolo 107 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, l'ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo il metodo Arera e l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

DI APPROVARE le tariffe della TARI per l'anno 2020, come risultanti dai prospetti allegati, dando atto che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

- Allegato A) Tariffe utenze domestiche;

- Allegato B) Tariffe utenze non domestiche.

DI DARE ATTO che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Nuoro, nella misura del 5%.

DI INTRODURRE, per le motivazioni meglio espresse in premessa, una riduzione della tariffa TARI sia nella parte fissa che nella parte variabile alle sole utenze non domestiche, che hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente l'attività lavorativa in attuazione delle disposizioni dei provvedimenti governativi ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti adottati per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19, in misura proporzionale al numero di giorni di sospensione obbligatoria dell'attività sulla base dei Codici Ateco così come risultante dall'allegato A) della Deliberazione Arera n. 158/2020. Tale riduzione sarà concessa in assenza di autocertificazione.

DI DARE ATTO che la spesa relativa alle agevolazioni sopra esposte sarà finanziata con i fondi provenienti dalla rinegoziazione/sospensione dei mutui o, in caso di insufficienza, dalla quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario del 2019, in applicazione dell'articolo 109 del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito dalla Legge 24/04/2020 n. 27.

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare costituiscono misure eccezionali di sostegno, previste per il 2020, finalizzate a contenere i disagi patiti dai soggetti economici in ragione della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, a seguito dell'epidemia da COVID-19.

DI STABILIRE le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31 agosto 2020;
- seconda rata: 30 settembre 2020;
- terza rata: 31 ottobre 2020;
- quarta rata: 30 novembre 2020;

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 agosto 2020.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'articolo 15-bis del DL 34/2019, convertito in Legge 58/2019. 52, fissato al 14 ottobre 2020.

DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	FAVOREVOLE
	Data, 10/07/2020 L RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONC F.to Dr.ssa Antonina Mattu

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	FAVOREVOLE
	Data, 10/07/2020 IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI F.to Dr.ssa Antonina Mattu

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Matteo Stochino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/07/2020:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to _____Marco Lai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 08/08/2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 24/07/2020

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to _____Marco Lai

ALLEGATO "A"

COMUNE DI LANUSEI

TARIFFE TARI 2020 UTENZE DOMESTICHE						
Nuclei familiari	N. nuclei familiari in base ai componenti	Sup. tot. Abitazioni in base ai componenti	Coeff. Min. Attrib. Parte fissa	Coeff. Min. Attrib. Parte variabile	Tariffa fissa	Tariffa variabile
			Ka	Kb	2020	2020
Nuclei di 1 componente	1075	109.139,00	0,81	0,60	€ 1,40130	€ 38,21532
Nuclei di 2 componenti	703	85.120,00	0,94	1,40	€ 1,62620	€ 89,16908
Nuclei di 3 componenti	429	53.572,00	1,02	1,80	€ 1,76460	€ 114,64596
Nuclei di 4 componenti	320	40.950,00	1,09	2,20	€ 1,88570	€ 140,12284
Nuclei di 5 componenti	90	11.760,00	1,1	2,90	€ 1,90300	€ 184,70738
Nuclei di 6 e più componenti	34	5.177,00	1,06	3,40	€ 1,83380	€ 216,55348
Totale	2651	305.718,00				

ALLEGATO B

TARIFFE TARI 2020 UTENZE NON DOMESTICHE							
	Categoria	N. Attività	Sup.tot.	Coeff. Attrib.	Coeff. Attrib.	Tariffa fissa	Tariffa variabile
				Parte fissa	Parte variabile	2020	2020
				Kc	Kd		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	14	5.692,00	0,4500	4,0000	1,1160	0,6400
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	0,3300	2,9000	0,8184	0,4640
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	98	12.960,00	0,3600	3,2000	0,8928	0,5120
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	397,50	0,6300	5,5300	1,5624	0,8848
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	0,3500	3,1000	0,8680	0,4960
6	Esposizioni, autosaloni	0	0,00	0,3400	3,0300	0,8432	0,4848
7	Alberghi con ristorante	4	4.243,00	1,0000	8,9200	2,4800	1,4272
8	Alberghi senza ristorante	4	1.653,00	0,8500	7,5000	2,1080	1,2000
9	Case di cura e riposo	6	5.384,00	0,9000	7,9000	2,2320	1,2640
10	Ospedali	8	12.760,00	1,1500	10,0800	2,8520	1,6128
11	Uffici, agenzie, studi professionali	128	20.736,00	0,9000	7,9000	2,2320	1,2640
12	Banche ed istituti di credito	37	3.742,00	0,4800	4,2000	1,1904	0,6720
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,	38	8.304,00	0,8500	7,5000	2,1080	1,2000
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13	1.336,00	1,0100	8,8800	2,5048	1,4208
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti,	19	1.168,00	0,5600	4,9000	1,3144	0,7840
16	Banchi di mercato beni durevoli	10	1.799,00	1,1900	10,4500	2,9512	1,6720
17	Attività artigianali tipo botteghe:	23	1.186,00	1,1900	10,4500	2,9512	1,6720
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico,	26	2.388,00	0,7700	6,8000	1,9096	1,0880
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	27	4.005,00	0,9100	8,0200	2,2568	1,2832
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0	0,00	0,3300	2,9000	0,8184	0,4640
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	27	9.826,00	0,4500	4,0000	1,1160	0,6400

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11	1.454,00	3,4000	29,9300	8,4320	4,7888
23	Mense, birrerie, amburgherie	1	63,00	2,5500	22,4000	6,3240	3,5840
24	Bar, caffè, pasticceria	23	1.847,00	2,5600	22,5000	6,3488	3,6000
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e	18	3.213,00	1,5600	13,7000	3,8688	2,1920
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5	601,00	1,5600	13,7700	3,8688	2,2032
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9	341,00	4,4200	38,9300	10,9616	6,2288
28	Ipermercati di generi misti	1	400,00	1,6500	14,5300	4,0920	2,3248
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	3,3500	29,5000	8,3080	4,7200
30	Discoteche, night club	0	0,00	0,7700	6,8000	1,9096	1,0880
	TOTALE	553	105.498,50				